

SUCCESSIONI — Eredità devoluta a persona giuridica — Mancata accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario — Possibilità di considerare la persona giuridica erede puro e semplice in caso di omessa redazione dell'inventario — Non sussiste — Incapacità a succedere — Sussiste.

Le persone giuridiche diverse dalle società, ai sensi dell'art. 473 del codice civile, non possono accettare le eredità loro devolute, se non con il beneficio d'inventario (e per le eredità devolute prima dell'entrata in vigore dell'art. 15 della L. n. 127 del 1997, se non ottenendo, altresì, l'autorizzazione governativa prescritta dall'art. 17 del codice civile). Di conseguenza, qualora l'accettazione, nell'unica forma consentita dalla legge, sia divenuta inefficace, si deve ritenere che, non potendo trovare applicazione, per evidente incompatibilità, la diversa disposizione in forza della quale il beneficiario è da considerare erede puro e semplice, si deve escludere che sussista alcuna accettazione (1).

[Cass., Sez. II, 29 settembre 2004, n. 19598 — Pres. M. Spadone — Est. G. Settimj].

(*Omissis*). — Si duole la ricorrente — denunciando violazione degli artt. 473 e 487 c.c. nonché vizi di motivazione — che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto possa verificarsi anche nei confronti delle persone giuridiche, alle quali è imposta *ex lege* l'accettazione con beneficio d'inventario delle eredità loro devolute, l'effetto della decadenza dal beneficio stesso, prevista, invece, in caso di mancata tempestiva redazione dell'inventario, per le sole persone fisiche, e, nell'impossibilità dell'assunzione da parte delle persone giuridiche della qualità di erede puro e semplice, determinarsi a carico delle stesse una condizione d'incapacità a succedere non prevista dall'ordinamento; erroneità prospettata sulla considerazione che le vicende dell'erezione o meno dell'inventario non influiscano sull'acquisizione della qualità di erede atteso che, per contro, tale qualità è acquisita dagli enti ecclesiastici con l'autorizzazione governativa all'accettazione e, per il principio *semel heres semper heres*, non può successivamente venir meno né, considerata la tipicità delle cause d'incapacità a succedere, di queste possono crearsene, per analogia, altre diverse da quelle espressamente previste. Il motivo non merita accoglimento per due ordini di considerazioni.

L'unico noto precedente di legittimità in termini è quello di Cass. 8 maggio 1979, n. 2617 — al quale si è palesemente adeguato il giudice *a quo* nella sua decisione — nella cui motivazione si è ritenuto *tout court* che «poiché, d'altra parte, la persona giuridica non può accettare puramente e semplicemente l'eredità, dalla decadenza del beneficio d'inventario non può che derivare la sua incapacità a succedere nell'eredità devoluta».

Tesi siffatta, non crea, come erroneamente ritiene parte ricorrente, una causa atipica d'incapacità a succedere bensì, pur nell'apoditticità della riportata motivazione, è evidentemente ispirata allo schema classificatorio della capacità giuridica nelle due categorie della capacità generale, per la quale il soggetto diviene titolare di diritti e doveri e può avvalersi della tutela accordata dall'ordinamento con il solo venire ad esistenza, e della capacità speciale, configurata ogni qual volta particolari esigenze di carattere naturale o sociale o morale la richiedano quale presupposto

per l'attribuzione o l'esclusione di singoli diritti o doveri. Invero, venendo alla questione che qui interessa, mentre la capacità a succedere s'identifica con la capacità giuridica generale del successibile per le persone fisiche, in relazione alla loro esistenza in vita od al loro concepimento (nella successione legittima) od anche alla loro condizione di figli pur non ancora concepiti di determinate persone viventi (nella successione testamentaria) al momento dell'apertura della successione, viceversa per le persone giuridiche diverse dalle società la capacità a succedere non è configurata in relazione soltanto al loro avvenuto riconoscimento al medesimo momento o ad un loro riconoscimento avviato entro l'anno od allo stesso, ma anche, a tutela del loro patrimonio in ragione delle finalità morali e sociali d'interesse collettivo dalle stesse perseguite, alla successione *in universum ius* mediante *aditio* nella particolare forma dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Per il che il mancato completamento e la sopravvenuta impossibilità di esso, conseguente all'omessa redazione dell'inventario nei termini e con le modalità normativamente stabiliti, della fattispecie a formazione progressiva dell'accettazione con beneficio d'inventario, con la quale è stato regolato l'acquisto dell'eredità da parte delle persone giuridiche diverse dalle società, si traduce nella mancata acquisizione della capacità speciale a succedere da parte delle persone giuridiche stesse, in quanto condizionata ad una valida *aditio* nella forma stabilita, come, appunto, correttamente ritenuto dal richiamato precedente dal giudice *a quo*. La decisione con la quale quest'ultimo ha respinto l'appello può, tuttavia, trovare fondamento, pur ove non si dovesse aderire alla tesi prospettata, anche in un diverso ordine di considerazioni. Non può, invero, prestarsi adesione alla tesi, posta dalla ricorrente alla base delle proprie argomentazioni, per la quale la qualità d'erede s'acquisterebbe *ipso facto* dalle persone giuridiche — nelle ipotesi, come quella in esame, di successione apertasi prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 della L. 15 maggio 1997, n. 127 — una volta che queste abbiano ottenuto l'autorizzazione governativa e dichiarato d'accettare l'eredità. È indubbio che l'eredità non si trasmetta al chiamato, all'atto dell'apertura della successione, in virtù della sola delazione, pur questa rappresentandone un presupposto che è, tuttavia, di per sé solo insufficiente all'acquisto della qualità di erede; a tal fine, è infatti, normativamente stabilito *ex art.* 459 c.c., che da parte del chiamato debba, altresì, aver luogo l'accettazione, atto negoziale unilaterale mediante il quale il chiamato fa propria l'eredità, ciò che può verificarsi per espressa manifestazione di volontà mediante *aditio*, o tacitamente per effetto di *pro herede gestio*, od ancora in conseguenza di comportamenti pur non riconducibili a tale ultima ipotesi ai quali tuttavia l'effetto è ricollegato *ex lege*. L'accettazione espressa è una dichiarazione resa in forma d'atto pubblico o di scrittura privata con la quale il chiamato manifesta la propria attuale volontà di acquistare l'eredità e di assumere la qualità di erede (art. 475 c.c.); l'accettazione tacita è una manifestazione implicita della volontà d'accettare l'eredità che si riscontra nel compimento di atti che implichino la qualità d'erede come loro necessario presupposto (art. 476 c.c.), dei quali ultimi la legge, con indicazione peraltro non tassativa, ipotizza specificamente taluni, in essi ravvisando situazione siffatta (artt. 477, 478 c.c.); l'accettazione *ex lege* prescinde, invece, dalla volontà del chiamato ed ha carattere *lato sensu* sanzionatorio, è prevista, tra l'altro dall'art. 527 c.c. e, per quanto qui in particolare

interessa, dagli artt. 485, comma 2, e 487, comma 2, c.c., ipotesi queste nelle quali il chiamato all'eredità, rispettivamente nel possesso e non dei beni ereditari, il quale intenda avvalersi dell'accettazione con beneficio d'inventario, non ottemperi, con le modalità e nei termini stabiliti, alle pertinenti prescrizioni procedurali. Nessuna delle riferite forme d'accettazione è, peraltro, idonea allorché il chiamato all'eredità sia un incapace, o come nel caso che ne occupa, una persona giuridica diversa dalle società, giacché, in tali ipotesi, l'ordinamento impone la particolare forma dell'accettazione con beneficio d'inventario, onde, contrariamente a quanto ritiene parte ricorrente, mentre un'accettazione originariamente semplice non potrebbe neppure essere autorizzata ex art. 17 c.c. e sarebbe, comunque, invalida, pur nell'ipotesi di successione apertasi dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 della L. 15 maggio 1997, n. 127 col quale è stato abolito l'onere dell'autorizzazione, anche un'accettazione originariamente con beneficio di inventario ma divenuta semplice per decadenza dal beneficio sarebbe da considerare invalida, sia perché difforme dalla detta autorizzazione, rilasciata in funzione di un'accettazione beneficiata, sia perché espressamente preclusa dall'ordinamento. In quest'ultima ipotesi, peraltro, più che d'accettazione invalida sembra doversi parlare d'accettazione inefficace od inesistente. Con l'istituto dell'accettazione beneficiata — previsto onde temperare il rigore delle conseguenze dell'accettazione ordinaria, che è irrevocabile e che, in quanto *actus legitimus*, non può essere subordinata a termini o condizioni — è consentito all'erede di procrastinare od escludere definitivamente la confusione del proprio patrimonio con quello del *de cuius*, altrimenti immediata, per il tempo necessario all'accertamento delle attività e passività ereditarie e, quindi, alle deliberazioni consequenziali; istituto posto, dunque, anzitutto a tutela degli interessi dell'erede, ma che, nella sua articolata struttura, neppure trascurava quella degli interessi dei creditori del *de cuius* e dei legatari, sanzionando determinati comportamenti dell'erede, dai quali gli uni e gli altri possano rimanere danneggiati, con la decadenza dello stesso dal diritto al beneficio o l'attribuzione ad esso della qualità d'erede puro e semplice o di chiamato rinunziatario. L'accettazione con beneficio d'inventario, in ragione di tali sue finalità e struttura normativamente definite, non può essere considerata un negozio giuridico complesso, dacché ciò implicherebbe la contemporanea coesistenza di tutti i suoi elementi costitutivi, quanto piuttosto un negozio giuridico a formazione progressiva, dacché si compone d'una pluralità di atti — la dichiarazione, dariceversi da un notaio o dal cancelliere del Tribunale o della sezione distaccata di esso territorialmente competente (già pretura mandamentale) e soggetta a pubblicità, ed un'attività procedimentale, la redazione dell'inventario nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge, alle quali segue ancora un'ulteriore attività procedimentale, intesa alla liquidazione dei rapporti già facenti capo al *de cuius* o nascenti dalle disposizioni d'ultima volontà dello stesso — l'uno dei quali, a seconda delle ipotesi considerate, precede o segue l'altro ma tra loro indissolubilmente connessi in quanto intesi entrambi alla realizzazione del diritto potestativo dell'erede ad evitare la confusione del proprio patrimonio con quello ereditario ed a vedersi riconosciuta la limitazione della propria responsabilità per le obbligazioni ereditarie *intra vires hereditalis*. Ond'è che il mancato perfezionamento della fattispecie — per non esserne stato realizzato e non essere più realizzabile uno degli elementi costitutivi, come nell'ipotesi dell'omessa redazione dell'inventario, nei termini imposti dalla legge, successivamente alla dichiarazione d'accettazione beneficiata — determina, non potendosi più produrre l'effetto

giuridico finale riconosciuto dall'ordinamento, il venir meno anche degli effetti, prodromici e strumentali, degli atti già posti in essere. Tanto ciò è vero che — nella menzionata ipotesi ma, *mutatis mutandis*, la considerazione vale anche per le altre — il chiamato viene considerato erede puro e semplice in forza non dell'effettuata dichiarazione con beneficio d'inventario, come se questa fosse considerata *ex se* regredita ad accettazione semplice per la sopravvenuta impossibilità di procedere all'inventario non redatto nei termini consentiti, bensì in forza di specifica disposizione normativa, giusta quanto già evidenziato trattando del terzo modo d'accettazione, quello *ex lege*, che prescinde da qualsiasi manifestazione espressa o tacita di volontà da parte del chiamato. Ciò stante, poiché le persone giuridiche diverse dalle società, ai sensi dell'art. 473 c.c., non possono accettare le eredità loro devolute se non con il beneficio d'inventario (e, per le eredità devolute prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 della L. 15 maggio 1997, n. 127, se non munendosi, altresì, dell'autorizzazione governativa prescritta dall'art. 17 c.c.), ove l'accettazione, nell'unica forma consentita loro dalla legge, sia divenuta inefficace, si deve ritenere che, non potendo trovare applicazione, per evidente incompatibilità, la diversa disposizione in forza della quale il chiamato è da considerare erede puro e semplice, debbesi escludere che sussista accettazione alcuna. Per il che rimane priva di rilievo la questione circa l'applicabilità o meno della *reductio ex lege* ad erede puro e semplice, sanzionatoria del comportamento posto in essere dal chiamato inadempiente agli oneri del procedimento inteso al beneficio d'inventario, anche ai chiamati per i quali detto procedimento sia obbligatorio; ed, infatti, laddove, con l'art. 489 c.c., si è ritenuto di dover apprestare maggior tutela ai chiamati obbligati all'accettazione beneficiata in ragione della loro incapacità ad agire — con significativa esclusione dei chiamati parimenti obbligati ma per diversa ragione quali le persone giuridiche — detta tutela è stata realizzata mediante la proroga dei termini in relazione al momento di cessazione della causa d'incapacità e non mediante l'esclusione degli effetti dell'inadempimento agli oneri del procedimento. Di conseguenza, nel caso in esame, correttamente il giudice *a quo*, se pure con la diversa motivazione già esaminata, comunque anch'essa condivisibile e della quale le argomentazioni ulteriori che precedono possono costituire integrazione consentita dall'art. 384, comma 2, c.p.c., ha ritenuto che l'odierna ricorrente non fosse legittimata a chiedere lo scioglimento della comunione e la divisione, non potendosi ritenere che la stessa avesse validamente accettato l'eredità devolutale. Il ricorso va, dunque, respinto. (*Omissis*).

(1) Sulla necessità per le persone giuridiche di accettare l'eredità con beneficio d'inventario e conseguenze in caso di omissione.

La Cassazione conferma che le persone giuridiche, tenute ad accettare le eredità loro devolute solo con il beneficio d'inventario, devono osservare altresì i termini perentori previsti dagli artt. 485 e 487 c.c., il cui ambito di applicazione non può — dunque — limitarsi alle persone fisiche. Pertanto, l'inosservanza di modalità e termini prescritti per l'accettazione beneficiata sarà causa di inevitabile sopravvenuta incapacità di succedere (per l'estensione della decadenza del beneficio d'inventario anche alle persone giuridiche, **in dottrina**, L. FERRI, *Successioni in generale. Libro secondo. Delle successioni*, in *Commentario al codice civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, artt. 456-511, Bologna-Roma, 1997, pp. 260 e 348; A. CİCU, *Successioni per*

causa di morte. *Parte generale: Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu e Messineo, 2^a ed., Milano, 1961, p. 825; VALSECCHI, *Accettazione dell'eredità e decadenza della persona giuridica dal diritto di accettare*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1948, p. 955; **in giurisprudenza**: Cass., 8 maggio 1979, n. 2617, in questa *Rivista*, 1979, 917; Cass., 5 novembre 1955, n. 3599, in *Foro It.*, Mass., 1955, c. 788; App. Firenze 22 maggio 1953, in *Foro It.*, 1954, c. 92; App. Milano 12 dicembre 1947, in *Giur. It.*, 1949, I, 26, con nota di CASTELLANI, *Decadenza delle persone giuridiche dal diritto di accettare l'eredità*; *contra* P. LOREFICE, *L'accettazione con beneficio d'inventario*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. Rescigno, Padova, 1994, I, p. 284, secondo cui la decadenza dal beneficio d'inventario comporta altresì — in palese contrasto col principio *semel heres semper heres* — la decadenza dalla qualità di erede; *contra* GROSSO-BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. ital.*, diretto da Vassalli, Torino, 1977, p. 249 ss.; *contra* MOSCARINI, *Beneficio d'inventario*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, p. 125; *contra* AZZARITI-MARTINEZ, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1979, p. 106, secondo cui i minori, gli interdetti, gli inabilitati e le persone giuridiche — tutti necessariamente eredi beneficiati — non possono decadere dal beneficio d'inventario che è loro imposto per legge quale unico modo di accettare l'eredità. Nell'ipotesi di eredità devoluta a persone giuridiche, la mancata o incompleta redazione dell'inventario non darebbe luogo — conseguentemente — all'applicazione del disposto dell'art. 494 c.c., ma soltanto ad una responsabilità per danni nei confronti del legale rappresentante.

Preliminarmente, preso atto che le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti possono succedere soltanto per testamento attraverso un'istituzione di erede o un legato e non per legge, occorre tenere distinte due differenti questioni: l'applicabilità alle persone giuridiche delle decadenze previste dagli artt. 485 e 487 c.c. e le conseguenze per il mancato rispetto dei termini previsti. Le persone giuridiche sono senz'altro tenute al rispetto dei termini previsti per la redazione dell'inventario, non possono — tuttavia — assumere la qualità di erede puro e semplice a titolo di pena per il mancato o intempestivo compimento dell'inventario. Non può che conseguirne, pertanto, l'incapacità a succedere nelle eredità devolute alle persone giuridiche, impossibilitate ad accettare l'eredità puramente e semplicemente e non il semplice venir meno della limitazione di responsabilità *intra vires hereditatis* (per tutti, vedi GROSSO-BURDESE, *Le successioni*, cit., p. 241 ss.).

L'art. 473 c.c. dispone che «l'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche ed agli enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario. La norma non si applica alle società».

L'art. 485 c.c. concede al chiamato possessore un termine di tre mesi dall'apertura della successione, salvo proroga, per compiere l'inventario. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato è considerato erede puro e semplice (nel senso che una seconda proroga non possa essere concessa, non essendo prevista dal legislatore, vedi U. NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, I (*L'amministrazione durante il periodo antecedente l'accettazione*), Milano, 1968, p. 239 e *L'amministrazione dei beni ereditari*, II (*L'amministrazione durante il periodo successivo l'accettazione*), Milano, 1969, p. 151; in giurisprudenza, Cass. 24 aprile 1963, n. 1082, in *Giur. sic.*, 1963, p. 780; *contra* App. Lecce 22 novembre 1957, in *Giust. civ. Rep.*, 1958, voce *Successione in genere*, n. 28, che ha ritenuto il termine non perentorio e quindi prorogabile; nel senso che il termine stabilito col provvedimento di proroga sia perentorio, vedi anche Cass. 18 novembre 1974, n. 3665, in *Giust. civ. Rep.*, 1974, voce *Successione in genere*, n. 18).

L'art. 487, comma 1, c.c. con riguardo al chiamato non possessore che ha fatto la dichiarazione di accettare l'eredità con beneficio d'inventario, fissa il termine di tre

mesi per compiere l'inventario. In mancanza, il chiamato è considerato erede puro e semplice.

L'art. 487, comma 3, c.c. prevede che, «qualora sia compiuto l'inventario, nei quaranta giorni successivi deve essere fatta la dichiarazione di accettazione; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare».

Non essendo configurabile per le persone giuridiche un'accettazione pura e semplice, né tanto meno un'accettazione tacita o *ex lege* prevista dagli artt. 527, 485, comma 2, 487, comma 2, c.c. al fine di evitare una situazione di incapacità a succedere, non resterà che redigere tempestivamente l'inventario oppure chiedere una proroga. Né — d'altronde — può sostenersi che si sia in presenza di una causa di incapacità di succedere atipica (circostanza che la Cassazione nella sentenza in esame ha correttamente escluso).

Delle due l'una. O si applica interamente il disposto degli artt. 485 e 487 c.c. alle persone giuridiche, non esonerandole dall'acquisto della qualità di erede puro e semplice, oppure, non potrà farsi a meno di prevedere per le medesime l'incapacità di succedere quale conseguenza della mancata o intempestiva redazione dell'inventario. È indubbio — altresì — che le persone giuridiche debbano accettare l'eredità nel termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 480 c.c.; in mancanza, perderanno il diritto di accettare. Parimenti, si deve ritenere che l'omessa dichiarazione di accettazione entro il termine di quaranta giorni dal compimento dell'inventario comporti la perdita del diritto di accettare (in tal senso, FERRI, *Successioni in generale*, cit., p. 280; in giurisprudenza, App. Firenze 22 maggio 1953, in *Foro it.*, 1954, I, c. 92).

Discorso differente deve farsi con riguardo al disposto dell'art. 489 c.c. che, al fine di tutelare i soggetti incapaci, esclude per il periodo di incapacità nonché per quello successivo, la decadenza dal beneficio di inventario. La norma non è invocabile dalle persone giuridiche e dagli enti non riconosciuti in quanto, se gli incapaci divengono ad un certo momento capaci (il minore diventa — infatti — maggiorenne) le persone giuridiche restano tali. Per gli incapaci la mancata redazione dell'inventario da parte del rappresentante legale — invece — comporta la permanenza della qualifica di chiamato fino al compimento di un anno dalla maggiore età (così Cass. 11 luglio 1988, n. 4561, in *Giust. civ. Mass.*, 1988). Quindi se per la persona giuridica che non compia l'inventario o che non lo compia tempestivamente, deve escludersi l'acquisto *mortis causa* a titolo di eredità, non altrettanto — invece — può dirsi con riferimento al legato che la persona giuridica acquista automaticamente, salvo rifiuto, e senza che occorra — dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 della L. n. 127 del 1997 — l'autorizzazione governativa *ex art.* 17 c.c. (sulla natura di requisito di validità, integrativo della capacità dell'ente, dell'autorizzazione governativa, vedi CICU, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 201; FERRI, *Succ. gen.*, cit., p. 209; NATOLI, *op. cit.*, p. 134; *contra*, per la natura di *condicio iuris* dell'autorizzazione, GIANNATTASIO, *Succ. gen.*, p. 102).

L'attribuzione di beni determinati a titolo di legato, piuttosto che quale quota di patrimonio del *de cuius* potrebbe, pertanto, favorire l'immediata acquisizione al patrimonio del lascito, evitando — al contempo — qualunque difficoltà nell'individuazione di un valido titolo di proprietà sul bene pervenuto all'ente.

Con riguardo all'eredità — invece — non ci sono alternative per le persone giuridiche all'accettazione con beneficio d'inventario. Non è consentito scegliere tra accettazione pura e semplice ed accettazione con beneficio d'inventario imposta *ex lege*. Ne consegue, pertanto, stante l'impossibilità dell'assunzione da parte delle persone giuridiche della qualità di erede puro e semplice, che si determinerà inevitabilmente a loro carico una condizione d'incapacità a succedere, salva l'azione di risarcimento dei danni nei confronti del legale rappresentante che si sia reso responsabile.

La Corte di cassazione — nella sentenza in esame — ha escluso per l'inventario la natura di negozio giuridico complesso, dal momento che ciò richiederebbe la contemporanea coesistenza di tutti i suoi elementi costitutivi. L'accettazione dell'eredità con

beneficio d'inventario ed il compimento dell'inventario sono due atti distinti non soltanto per quanto riguarda la natura giuridica (il primo è un negozio giuridico, il secondo è un atto giuridico od operazione), ma anche con riferimento al profilo temporale, in quanto l'accettazione beneficiata precede o segue l'inventario, senza che sia possibile configurare un atto complesso.

L'accettazione beneficiata non può che qualificarsi quale negozio giuridico a formazione progressiva che si compone di una pluralità di atti: a) la dichiarazione di accettazione dariceversi da un notaio o da un cancelliere del Tribunale e soggetta a due distinte forme di pubblicità (annotamento nel registro delle successioni e trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari); b) un'attività procedimentale, la redazione dell'inventario, da redigersi nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, al fine di accertare la reale consistenza del patrimonio ereditario (per un'elencazione delle teorie sulla natura giuridica dell'atto di accettazione beneficiata: teoria del negozio condizionato, del doppio negozio, del negozio complesso, vedi G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, p. 174 ss.). Qualora il notaio abbia eseguito un inventario relativo ad un'eredità beneficiata senza delega dell'Autorità Giudiziaria o senza designazione del *de cuius*, l'inventario è nullo e gli eredi dovranno considerarsi eredi puri e semplici (in tal senso, Trib. Firenze 2 luglio 1962, in *Giust. civ. Rep.*, 1962, voce *Successione*, n. 20).

Per la formazione dell'inventario si procede secondo le norme dettate dagli artt. 769 ss. c.p.c.; si tratta di un'operazione volta a descrivere e valutare l'attivo ereditario cui segue un'ulteriore attività procedimentale volta alla liquidazione dei rapporti giuridici pendenti. È sufficiente indicare le attività, mentre è irrilevante elencare e descrivere le passività (cfr. art. 775, n. 4, c.p.c.).

La dichiarazione di accettazione beneficiata deve essere inserita nel registro delle successioni e deve essere trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari del luogo dell'apertura della successione (per la natura di pubblicità notizia, in mancanza della quale i terzi non possono considerare l'erede decaduto dal beneficio d'inventario, e non costitutiva, di tali formalità che non impediscono — comunque — all'erede di pagare i creditori e i legatari *ex art.* 495 c.c., vedi CICU, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 191; FERRI, *Successioni in generale. Artt 456-511*, in *Comm. c.c.*, diretto da Scialoja-Branca, 2ª ed., Bologna-Roma, 1980, cit., p. 306; *contra* C. VOCINO, *Contributo alla dottrine del beneficio d'inventario*, Milano, 1942, p. 20, L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, Morano, Napoli, 1977, p. 122).

Si è — tuttavia — rilevato che trattandosi di adempimenti posti a carico del cancelliere o del notaio (cfr. art. 2 regolamento legge notarile), l'erede non potrebbe subire gli effetti dell'inadempimento dell'obbligo di un altro soggetto. In tal senso, AZZARITI, *Succ.*, cit., p. 102; FERRI, *Succ. gen.*, cit., p. 269; GROSSO-BURDESE, *Succ.*, cit., p. 266. Le due forme di pubblicità, pertanto, hanno la funzione di rendere edotti i creditori ed i legatari della natura di patrimonio separato del patrimonio ereditario sul quale i medesimi possono agire per il soddisfacimento dei propri diritti. La trascrizione dell'accettazione beneficiata, inoltre, non produce gli effetti di cui all'art. 2648 c.c. a meno che nell'eredità vi siano beni immobili e che il luogo dell'apertura della successione coincida con quello degli immobili medesimi (in tal senso, FERRI, *Successioni in generale*, cit., p. 305; *contra* GROSSO-BURDESE, *op. cit.*, p. 266). Quantunque la sentenza della Suprema Corte in esame riguardi le persone giuridiche diverse dalle società, il principio di diritto deve ritenersi estensibile senz'altro anche agli enti non riconosciuti. Con l'abrogazione dell'art. 600 c.c. da parte della L. n. 192 del 2000 è venuta meno — infatti — l'incapacità a succedere degli enti non riconosciuti anch'essi obbligati ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario (cfr. art. 1, comma 2, della L. 22 giugno 2000, n. 192 che ha modificato l'art. 473 c.c., estendendo l'obbligo di

accettare con beneficio d'inventario anche alle associazioni, fondazioni e altri enti non riconosciuti).

L'abrogato art. 600 c.c. disponeva che «le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento». Ulteriore questione riguarda le conseguenze del compimento — da parte di una persona giuridica già erede beneficiata — di un atto di straordinaria amministrazione non autorizzato ex art. 493 c.c. Anche in tale ipotesi, ferma restando la validità degli atti compiuti, dovrà escludersi la decadenza dal beneficio d'inventario e l'assunzione della qualità di erede puro e semplice per la persona giuridica e non potrà che prendersi atto di una sopravvenuta situazione di incapacità a succedere. Qualora — invece — l'atto sia compiuto dall'erede beneficiato incapace, la mancanza di autorizzazione non comporterà la decadenza dal beneficio d'inventario, stante il disposto dell'art. 489 c.c., ma l'annullabilità che potrà — tuttavia — convalidarsi ex art. 1444 c.c. (con riferimento al compimento di atti dispositivi compiuti da persone giuridiche senza l'autorizzazione prevista dall'art. 493 c.c., vedi Trib. Bergamo 2 novembre 1999, in questa *Rivista*, 2000, p. 185, con nota di M. LEO. Il Tribunale di Bergamo ha ritenuto che la mancanza di autorizzazione alla vendita ex art. 493 c.c. provochi soltanto la decadenza dal beneficio d'inventario senza incidere sulla validità della vendita, onde non necessita la successiva convalida. Il Tribunale non ha — tuttavia — affrontato l'ulteriore questione se la decadenza dal beneficio d'inventario, conseguente al compimento di un atto di straordinaria amministrazione non autorizzato ex art. 493 c.c., dia luogo per la persona giuridica ad una situazione di incapacità a succedere, stante l'incapacità per la medesima di assumere la qualità di erede puro e semplice).

In definitiva, la domanda da porsi soprattutto a fini pratici deve essere: può una persona giuridica disporre di un bene ereditario per il quale non sia stato compiuto l'inventario o comunque non sia stato eretto entro i termini di legge? Il bene acquisito può ritenersi commerciabile? Cosa succede poi se siano trascorsi più di dieci anni dall'apertura della successione senza che sia proceduto al compimento delle formalità previste?

Qualora la persona giuridica non abbia compiuto l'accettazione beneficiata nei termini previsti oppure, qualora siano trascorsi dieci anni dall'apertura della successione ed il diritto di accettare si sia prescritto, quantunque la prescrizione debba essere eccepita dalla parte e non sia rilevabile d'ufficio, qualche difficoltà potrebbe sorgere per il compimento di atti dispositivi sul bene ereditario. In presenza di una disposizione a titolo universale (non sorge alcun problema qualora l'ente sia beneficiario di un legato), ove la persona giuridica chiamata all'eredità non proceda all'inventario nei termini oppure non vi provveda del tutto, stante l'incapacità per la medesima di essere erede puro e semplice, dovrà escludersi l'acquisto *mortis causa*. Al fine di consentire la disposizione del bene pervenuto, non resterà, pertanto, che invocare il possesso continuato ed ininterrotto utile per l'usucapione (sulla necessità di attendere l'accertamento giudiziale dell'usucapione al fine di poter disporre del bene usucapito, vedi Cass. 12 novembre 1996, in questa *Rivista*, 1997, 995, con nota di G. GIOFFRÉ).

Non potrà compiersi un atto dispositivo, a meno che non si riesca ad invocare sul bene in oggetto un acquisto a titolo originario e quindi un possesso utile *ad usucapionem*, in quanto l'effetto conseguente alla decadenza dal beneficio d'inventario per una persona giuridica (o per un ente non riconosciuto) non è il venir meno della limitazione di responsabilità *intra vires hereditatis*, ma è la ben più grave incapacità a succedere nell'eredità devoluta.

GIUSEPPE MARGIOTTA